

Statuto del S.C.I.

Table of Contents

<u>Testo dello Statuto del Servizio Civile Internazionale</u>	1
<u>Art. 1 – Denominazione</u>	1
<u>Art. 2 – Principi e scopi</u>	1
<u>Art. 3 – Soci</u>	2
<u>Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci</u>	2
<u>Art. 5 – Diritti e doveri dei soci</u>	2
<u>Art. 6 – Associati</u>	3
<u>Art. 7 – Organi</u>	3
<u>Art. 8 – L'Assemblea Nazionale</u>	3
<u>Art. 9 – Presidenza e Verbalizzazione dell'Assemblea Nazionale</u>	3
<u>Art. 10 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea Nazionale</u>	4
<u>Art. 11 – Consiglio Nazionale: composizione</u>	4
<u>Art. 12 – Consiglio Nazionale: sostituzione e cooptazione dei membri, loro decadenza</u>	4
<u>Art. 13 – Consiglio Nazionale: compiti e funzioni</u>	5
<u>Art. 14 – Consiglio Nazionale: organizzazione interna</u>	5
<u>Art. 15 – Presidente e Vice Presidente</u>	6
<u>Art. 16 – Segretario Nazionale</u>	6
<u>Art. 17 – Tesoriere</u>	6
<u>Art. 18 – Delegato Internazionale</u>	6
<u>Art. 19 – Altri incarichi</u>	6
<u>Art. 20 – Commissioni</u>	7
<u>Art. 21 – Comitato scientifico e culturale</u>	7
<u>Art. 22 – Gruppi territoriali</u>	7
<u>Art. 23 – Funzionamento dei gruppi regionali</u>	8
<u>Art. 24 – Funzionamento dei gruppi locali</u>	8
<u>Art. 25 – Gruppi tematici</u>	9
<u>Art. 26 – Risorse economiche</u>	10
<u>Art. 27 – Patrimonio</u>	10
<u>Art. 28 – Esercizio finanziario, conto consuntivo e bilancio preventivo</u>	11
<u>Art. 29 – Comitato dei Garanti</u>	11
<u>Art. 30 – Collegio dei Revisori dei Conti</u>	11
<u>Art. 31 – La democrazia interna</u>	12
<u>Art. 32 – Modifiche dello Statuto</u>	12
<u>Art. 33 – Scioglimento dell'Associazione</u>	12
<u>Art. 34 – Rinvio</u>	12

Testo dello Statuto del Servizio Civile Internazionale

Art. 1 – Denominazione

L'Associazione assume il nome di "Servizio Civile Internazionale" (SCI).

Art. 2 – Principi e scopi

L'Associazione intende:

A) essere laica, democratica, pluralista, internazionalista e impegnarsi nella promozione del volontariato e di iniziative concrete sui temi che costituiscono i valori ideali, culturali, politici e storici dell'Associazione. Quest'ultima è membro del movimento del Service Civil International, ne accetta le condizioni e ne condivide gli scopi ed i metodi, collaborando su basi nazionali ed internazionali. L'Associazione non può assumere caratteri confessionali o di partito; non persegue fini di lucro e destina ogni suo provento all'attuazione delle finalità istituzionali, dei principi e degli scopi dell'Associazione.

B) perseguire l'obiettivo è l'ideale della costruzione di una società, sia a livello nazionale che nella comunità internazionale, più giusta ed umana, in cui si affermi una nuova qualità della vita, fondata su equi rapporti economico-sociali, sulla cooperazione e la pace, sulla tutela dell'individuo e delle minoranze, sulla tolleranza, sul rispetto dei diritti civili, sul progresso e l'emancipazione, sulla democrazia.

C) promuovere il lavoro volontario come strumento di solidarietà sociale, ambientale, internazionale e quale forma più ricca di partecipazione alla vita sociale del Paese, come leva per il cambiamento e mezzo per rispondere ai importanti bisogni sociali. In questo contesto, particolare importanza riveste l'organizzazione di campi di lavoro volontario su base internazionale. Non è ammissibile la promozione di lavoro volontario sotto forma di lavoro precario o tirocinio professionale, né in contrapposizione al movimento dei lavoratori ed alle sue organizzazioni.

D) impegnarsi per far avanzare il processo di distensione pacifica, di disarmo nucleare nel mondo e l'amicizia fra i popoli; per fermare la produzione ed il commercio degli armamenti; per il superamento delle situazioni di guerra e violenza. L'Associazione è parte integrante del movimento pacifista italiano ed europeo ed incoraggia iniziative ed azioni di denuncia, sensibilizzazione, educazione su questi temi.

E) promuovere l'obiezione di coscienza e tutte le iniziative che portino al superamento degli eserciti e della logica/pratica militarista. Intendimenti dell'Associazione sono: favorire l'estensione del dibattito sull'obiezione di coscienza, lo sviluppo di un movimento di obiettori, la riforma, la democratizzazione, la riduzione, fino all'esaurimento delle sue funzioni, dell'esercito e del periodo di leva.

F) lavorare per il superamento delle disuguaglianze tra Nord e Sud del mondo, per nuovi rapporti economico-sociali internazionali fondati sull'equità, la cooperazione, lo sviluppo. Obiettivi dell'Associazione sono: promuovere, anche con l'apporto del volontariato, progetti ed iniziative di cooperazione, solidarietà nei paesi in via di sviluppo, organizzare in Italia attività di solidarietà, di raccolta di aiuti e risorse, operare per la sensibilizzazione, informazione, educazione allo sviluppo, impegnarsi ad attuare riforme di risparmio e di investimento etico.

G) organizzare attivamente mobilitazioni ed iniziative di solidarietà internazionale a favore dei popoli oppressi dai regimi autoritari, per il rispetto dei diritti civili, religiosi, politici, umani; per l'autodeterminazione dei popoli, per l'affermazione degli obiettivi e della lotta dei movimenti nazionali di liberazione, di

salvaguardia dell'identità culturale, etnica e linguistica.

H) sviluppare la presenza del volontariato ed attività di denuncia sensibilizzazione, educazione sul tema dell'ambiente e di un rapporto equilibrato tra uomo, territorio, risorse naturali. Obiettivi dell'Associazione sono promuovere iniziative concrete di salvaguardia del patrimonio ambientale elaborare per affermare un nuovo modello di sviluppo che armonizzi il sistema economico-produttivo con l'ecosfera ed una nuova migliore qualità della vita.

I) contribuire al potenziamento di una proficua politica di protezione civile dalle calamità naturali, con un riassetto dell'equilibrio ambientale e fornendo la collettività, il volontariato, le istituzioni, di adeguati strumenti legislativi, politici, culturali, di informazione, di educazione, prevenzione, nonché intervento in caso di catastrofe. Intendimento dell'Associazione è promuovere attività di informazione, educazione, concreto intervento di volontariato su questi temi.

J) contribuire alla tutela ed alla valorizzazione dei beni culturali, archeologici, artistici e promuovere progetti ed iniziative per politiche e attività a favore di una più ampia partecipazione alla vita, alla fruizione, all'esperienza di produzione nel campo culturale e creativo.

K) promuovere attività ed azioni concrete per la solidarietà sociale, contro l'emarginazione, le discriminazioni, le disuguaglianze. Obiettivi dell'Associazione sono la denuncia, la lotta contro questi fenomeni e l'intervento di solidarietà e di volontariato concreto per chi si trova in stato di bisogno e di emarginazione, ovvero: tossicodipendenti, portatori di handicap, sofferenti psichici, minoranze sessuali, devianze sociali e bisogni di assistenza e solidarietà in genere.

Art. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti coloro che ne condividano i principi ispiratori, gli scopi e la forma statutaria, senza discriminazioni di sesso, età, provenienza etnica, confessione religiosa, nazionalità, opinione politica.

Art. 4 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

(ammissione) La qualità di socio dell'Associazione si acquisisce con l'iscrizione ed il pagamento della quota sociale, annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale. L'iscrizione di ogni socio deve essere ratificata dal Consiglio Nazionale che cura inoltre l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota sociale.

(esclusione) la qualità di socio si perde: per recesso, per mancato versamento della quota associativa stabilita dal Consiglio Nazionale per l'anno solare in corso, per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione, per persistenti violazioni degli obblighi statutari. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Nazionale. Prima di procedere all'esclusione devono essere consultati i gruppi territoriali di riferimento e devono essere contestati al socio, per iscritto, gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica. L'esclusione deve essere comunicata per iscritto al socio il quale, avverso tale decisione, ha diritto di appellarsi, entro 30 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, al Comitato dei Garanti.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

(diritti) I soci hanno diritto: a partecipare a tutte le attività promosse ad ogni livello dall'Associazione; a partecipare, con diritto di voto, alle assemblee del gruppo territoriale cui sono iscritti; a partecipare, con diritto di voto, alle assemblee dei gruppi tematici; ad accedere a tutti gli incarichi e le cariche interne; a partecipare come delegati con diritto di voto all'Assemblea Nazionale, se nominati per tale compito ai sensi dell'art. 8 del

presente Statuto.

(doveri) I soci sono obbligati: ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a versare la quota associativa annualmente stabilita dal Consiglio Nazionale. Essi devono inoltre impegnarsi ad osservare, nella partecipazione alle attività promosse dall'Associazione, una condotta conforme ai principi della non violenza, della tolleranza, della solidarietà.

Art. 6 – Associati

Può assumere la qualità di "Associato" ogni soggetto collettivo (associazione, ente, istituzione od organizzazione, dotata o no di personalità giuridica riconosciuta) che condivide i principi e gli scopi dell'Associazione, si impegna a collaborare con essa per il raggiungimento dei suoi fini statutari e il cui Statuto non sia incompatibile con il presente. La qualifica di "Associato" è attribuita dal Consiglio Nazionale su richiesta specifica e può essere successivamente revocata qualora ne vengano a mancare le condizioni. Gli "Associati" possono: partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione ad ogni livello; rappresentare lo SCI nei contesti territoriali di riferimento secondo modalità stabilite dal Consiglio Nazionale; partecipare con loro rappresentanti, in qualità di osservatori ed esperti, alle riunioni del Consiglio Nazionale e, in funzione consultiva, alle Assemblee Nazionali. L'Associazione si impegna nella promozione di reti di comunicazione e di iniziativa comune fra gli Associati e i gruppi dello SCI, nell'ambito locale, regionale, interregionale e nazionale, allo scopo di rendere più efficace la propria attività.

Art. 7 – Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Nazionale; il Consiglio Nazionale; il Comitato dei Garanti; il Collegio dei Revisori dei conti; il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere ed il Delegato Internazionale.

Art. 8 – L'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il massimo organo decisionale dell'Associazione; essa è convocata dal Consiglio Nazionale almeno una volta ogni due anni, con congruo preavviso. Essa è costituita: dai delegati nominati da tutti i Gruppi Regionali regolarmente costituiti; dai delegati nominati dai soci residenti nelle regioni nelle quali non è costituito il Gruppo Regionale. Tutti i delegati devono essere soci dell'Associazione. I delegati sono eletti in misura proporzionale al numero dei soci, secondo norme e procedure fissate di volta in volta dal Consiglio Nazionale all'atto della convocazione. L'Assemblea Nazionale deve essere convocata senza ritardo qualora ne venga fatta richiesta motivata da almeno 1/4 dei soci oppure da tanti Gruppi Regionali che rappresentino almeno 1/3 dei soci. L'Assemblea Nazionale può essere ordinaria o straordinaria. All'Assemblea Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Associati di cui all'art. 6 del presente Statuto, irappresentanti di altre Associazioni, Enti ed Istituti, nonché tutti i membri del Consiglio Nazionale uscente e singole persone espressamente invitate dal Consiglio Nazionale.

Art. 9 – Presidenza e Verbalizzazione dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario da lui nominato che cura la verbalizzazione della discussione e delle deliberazioni.

Art. 10 – Competenze e deliberazioni dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale Ordinaria: discute e valuta le relazioni sulle attività svolte, predisposte dagli altri Organi, determinando le linee generali di attività dell'Associazione; nomina e revoca i membri del Consiglio Nazionale, del Comitato dei Garanti e del Collegio dei Revisori dei Conti; delibera in ordine a tutti gli oggetti attinenti alla vita dell'Associazione riservati alla sua competenza. L'Assemblea Nazionale Ordinaria delibera normalmente a voto palese e a maggioranza semplice. L'Assemblea Nazionale Straordinaria: procede alla modifica del presente Statuto, ai sensi del successivo art. 32; delibera, su proposta del Consiglio Nazionale, in ordine allo scioglimento emessa in liquidazione dell'Associazione. L'Assemblea Nazionale Straordinaria delibera, per le proprie competenze, con una maggioranza dei 2/3 dei votanti. Tanto per l'Assemblea Ordinaria che per quella Straordinaria, qualora s'intenda adottare, su specifiche deliberazioni, la procedura del voto segreto, occorre l'assenso di almeno 1/5 dei presenti.

Art. 11 – Consiglio Nazionale: composizione

Nel periodo intercorrente fra un'Assemblea Nazionale e la successiva, la direzione dell'Associazione spetta al Consiglio Nazionale. Esso è composto da membri di diritto e membri elettivi; questi ultimi sono nominati dall'Assemblea Nazionale che, su proposta del Consiglio Nazionale, ne determina anche il numero. (membri di diritto) Sono membri di diritto del Consiglio Nazionale un delegato per ciascun gruppo regionale regolarmente costituito e un delegato per ciascun gruppo tematico regolarmente costituito. I membri di diritto sono nominati direttamente dai rispettivi gruppi di appartenenza e vengono indicati nel corso dell'Assemblea Nazionale dai rispettivi delegati. L'eventuale sostituzione dei membri di diritto avviene da parte del rispettivo gruppo, che ne informa il Consiglio Nazionale. In caso di revoca del riconoscimento ad un gruppo regionale o tematico da parte del Consiglio Nazionale, il rispettivo delegato decade con effetto immediato dalla carica di Consigliere Nazionale. (membri elettivi) I membri elettivi del Consiglio Nazionale sono nominati dall'Assemblea Nazionale. Possono essere eletti nel Consiglio Nazionale solo i soci, regolarmente iscritti nei due anni precedenti l'Assemblea Nazionale. Il Consiglio Nazionale, convocando l'Assemblea Nazionale, stabilisce le modalità di presentazione delle candidature.

Art. 12 – Consiglio Nazionale: sostituzione e cooptazione dei membri, loro decadenza.

Delegittimazione del Consiglio

(Sostituzione) Se nel corso della durata in carica vengono a mancare uno o più membri elettivi del Consiglio Nazionale, anche per dimissioni o decadenza, è facoltà degli altri di provvedere alla loro sostituzione con i primi fra i non eletti per la carica di Consigliere Nazionale nel corso della precedente Assemblea Nazionale, secondo l'ordine delle preferenze ricevute.

(Cooptazione) In aggiunta alla sostituzione di cui al paragrafo precedente è consentito procedere alla cooptazione di nuovi membri nel corso della durata in carica del Consiglio Nazionale. La cooptazione di nuovi membri non può essere in misura superiore ad 1/5 dei componenti eletti dall'Assemblea Nazionale.

(Decadenza) Ciascun Consigliere Nazionale decade dal proprio incarico dopo tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni del Consiglio Nazionale.

(Delegittimazione) Se nel corso della durata in carica viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono, senza ritardo, convocare l'Assemblea Nazionale, per provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Nazionale.

Art. 13 – Consiglio Nazionale: compiti e funzioni

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno 4 volte all'anno e ha il compito di direzione dell'Associazione nel periodo intercorrente fra un'Assemblea Nazionale e la successiva. In tale ambito esso: verifica e garantisce l'attuazione delle decisioni e deliberazioni assunte in sede di Assemblea Nazionale; definisce, orienta, coordina e valuta l'insieme delle attività e delle iniziative promosse dall'Associazione; assume le decisioni di carattere generale relative alla conduzione politica dell'Associazione; promuove il dibattito politico e l'iniziativa concreta sui più importanti temi di intervento; promuove lo sviluppo dell'Associazione, tanto nelle sue ramificazioni territoriali che sul piano tematico. Il Consiglio Nazionale: convoca l'Assemblea Nazionale, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, fissandone l'Ordine del Giorno; nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Nazionale, il Tesoriere e il Delegato Internazionale, scegliendoli fra i suoi membri; approva annualmente i bilanci preventivi ed i conti consultivi predisposti dal Tesoriere; mantiene le relazioni, sul piano nazionale ed internazionale con le altre branche del "Service Civil International", i suoi organismi internazionali ed i suoi partner, con enti, istituzioni pubbliche e private e con altre associazioni; delibera in ordine al riconoscimento, funzionamento e decadenza dei gruppi territoriali, e tematici, assumendo ogni provvedimento atto a coordinare la loro azione con quella degli organi centrali dell'Associazione; promuove l'istituzione, presso i coordinamenti regionali, dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge n. 266/91 (legge quadro sul volontariato) e regolati dal Decreto Attuativo del Ministro del Tesoro del 21/11/1991; provvede alla formazione, ove necessario, di Comitati Consultivi, al fine di garantire la serietà e la scientificità dell'azione dell'Associazione; provvede alla formazione del "Comitato scientifico e culturale" di cui all'art. 21 del presente Statuto; predispone le necessarie relazioni sull'attività svolta e di previsione dell'attività futura; delibera in merito alla composizione della struttura della sede nazionale, predisponendo all'uopo un apposito regolamento di attuazione; determina annualmente, su proposta del tesoriere, la quota sociale, e provvede all'iscrizione dei soci nell'apposito libro; dispone, per gravi ed accertati motivi e secondo le norme previste nel presente Statuto, l'esclusione dei soci; attribuisce la qualifica di "Associato" ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto; verifica l'attività degli Organi, curando il regolare ed democratico funzionamento dell'Associazione e il suo sviluppo in conformità con gli scopi statutari.

Art. 14 – Consiglio Nazionale: organizzazione interna

Gli incarichi di Presidente, Vicepresidente, Segretario Nazionale, Tesoriere e Delegato Internazionale e qualsiasi delegato di gruppo territoriale o tematico non sono cumulabili fra loro. Il Consiglio Nazionale è presieduto, fino alla nomina del Presidente, dal suo socio che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nel corso dell'Assemblea Nazionale che lo ha costituito o, a parità di preferenze, dal membro iscritto all'Associazione da più anni. Delle discussioni e deliberazioni sono redatti appositi verbali firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario della seduta, liberamente consultabili da qualsiasi socio dell'Associazione. Il Consiglio Nazionale determina incarichi e responsabilità operative e provvede alla sua organizzazione interna adottando, entro la seconda seduta dal suo insediamento, un apposito regolamento interno. Organizzazione interna deve essere improntata a criteri di efficienza operativa, di trasparenza, di democraticità nelle decisioni, secondo le indicazioni dell'art. 31 del presente Statuto. Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno, con preavviso minimo di venticinque giorni, da inviarsi al domicilio dei membri. L'ordine del giorno delle sedute deve pervenire al domicilio dei membri almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Il Consiglio Nazionale può altresì riunirsi se almeno 1/3 dei membri lo richiede, con l'indicazione degli oggetti da trattare. In tale circostanza il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Nazionale entro venti giorni dalla ricezione della richiesta; in caso di inadempimento, è facoltà dei richiedenti provvedere autonomamente alla convocazione, rispettando il preavviso di venti giorni. Per la validità delle sedute del Consiglio Nazionale e delle eventuali deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei membri. Il Consiglio Nazionale delibera normalmente per consenso o, ove sia necessario ricorrere a votazioni, a voto palese e a maggioranza semplice. Qualora s'intenda adottare, su specifiche deliberazioni, la procedura del voto segreto, tale procedura deve ottenere l'assenso di

almeno 1/3 dei presenti.

Art. 15 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; convoca e presiede il Consiglio Nazionale fissando l'ordine del giorno delle riunioni e curando, a mezzo di persona da lui nominata fra i membri del Consiglio Nazionale, la verbalizzazione delle riunioni; presiede l'Assemblea Nazionale. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 16 – Segretario Nazionale

Il Segretario Nazionale cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale, in collaborazione con gli altri membri; ha la responsabilità generale del funzionamento dei servizi e degli uffici dell'Associazione, nonché del coordinamento e della supervisione delle varie branche e settori di lavoro.

Art. 17 – Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione. Nell'ambito di tale funzione: è incaricato di tenere correttamente la contabilità e gli inventari; predispone il Bilancio di Previsione globale dell'Associazione; redige il Conto Consuntivo annuale, nell'ambito del quale verranno recepite anche le entrate, le spese, le disponibilità ed il patrimonio dei Gruppi Locali; cura tutti gli adempimenti anche di tipo fiscale, legale e valutario relativi al funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i rapporti con gli istituti Bancari, l'Amministrazione PP.TT. nonché gli enti e gli istituti che praticano forme di risparmio e di investimento etico, per l'apertura, la chiusura e la movimentazione di conti correnti postali e depositi; predispone la relazione sull'attività amministrativa e sulla situazione economico-finanziaria, sia preventiva che consuntiva, da sottoporre all'Assemblea Nazionale. Ha inoltre facoltà, su delega del Consiglio Nazionale, di disporre in ordine alle entrate, alle spese ed al patrimonio dell'Associazione, avvalendosi anche, ove necessario, di consulenti e collaboratori esterni e, previo accordo, ove ricorra il caso, con i Responsabili dei Gruppi locali e tematici interessati.

Art. 18 – Delegato Internazionale

Il Delegato Internazionale, in collaborazione, ove necessario, con altri soci dell'Associazione, garantisce l'adempimento delle funzioni previste dallo Statuto Internazionale del "Service Civil International".

Art. 19 – Altri incarichi

Ad altri membri del Consiglio Nazionale possono essere affidati altri incarichi e responsabilità – anche per un periodo di tempo limitato – relativi ai vari settori di intervento e di attività dell'Associazione. A titolo esemplificativo e non limitativo vengono indicati: attivazione ed organizzazione di campi di lavoro; attività nel campo della solidarietà e della cooperazione internazionale; formazione; stampa, propaganda, rapporti con altri enti ed associazioni; obiezione di coscienza; protezione civile. E' facoltà del Consiglio Nazionale affidare speciali incarichi e responsabilità anche a soci dell'Associazione non facenti parte del Consiglio Nazionale, purché abbiano particolari competenze o attitudini in specifici campi o settori; i soci suddetti potranno intervenire, senz'altro di voto, alle riunioni del Consiglio Nazionale ove vengono trattati tali argomenti.

Art. 20 – Commissioni

Le Commissioni vengono istituite dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione, ed hanno lo scopo di approfondire il dibattito politico e individuare le linee d'azione dell'associazione su tematiche di particolare rilevanza e complessità. Le raccomandazioni delle Commissioni hanno valore indicativo e di orientamento per il Consiglio Nazionale e per gli altri Organi dell'Associazione. Le forme ed i modi della costituzione delle Commissioni sono determinate dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione. Le Commissioni sono presiedute da un membro del Consiglio Nazionale e possono essere chiamati a farne parte anche esperti esterni, membri del Comitato tecnico-scientifico e rappresentanti degli Associati. Le riunioni devono essere adeguatamente pubblicizzate e verbalizzate.

Art. 21 – Comitato scientifico e culturale

Il Consiglio Nazionale designa un gruppo di uomini e donne della scienza e della cultura, con il compito di costituire il Comitato scientifico e culturale, i cui componenti sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Nazionale. Tale comitato si struttura al proprio interno secondo criteri propri ed ha il compito di fornire un supporto tecnico scientifico a progetti ed iniziative dell'Associazione, attraverso consulenze che ne attestino la validità.

Art. 22 – Gruppi territoriali

(Definizione) L'associazione promuove la formazione di momenti associativi a livello territoriale, con particolare riferimento all'ambito regionale, e si struttura al suo interno di conseguenza. I gruppi territoriali si impegnano a realizzare le attività proprie dell'associazione mediante progetti e iniziative legate al territorio di appartenenza (quartiere, città, comune, provincia, ecc.). Vengono individuati i seguenti livelli: gruppi regionali: sono costituiti da almeno 50 soci uniti in un coordinamento costituito da almeno un gruppo locale e due contatti locali; gruppi locali (di città, quartiere, ecc.): costituiti da almeno 10 soci; contatti locali: costituiti da uno o più soci senza formale riconoscimento.

(Riconoscimento) Lo status di "gruppo regionale" è conferito dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione. Lo status di "gruppo locale" è conferito dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione, su proposta del Gruppo Regionale di riferimento, ove questo sia costituito. I contatti locali sono informali e agiscono, su proposta del gruppo regionale di riferimento ove questo sia costituito, su autorizzazione del Segretario Nazionale. Il Consiglio Nazionale provvede, secondo modalità stabilite con proprio regolamento, al riconoscimento dei gruppi locali e regionali. I rapporti fra i gruppi territoriali riconosciuti agli Organi dell'Associazione sono disciplinati dal suddetto regolamento. Il Segretario ed il Tesoriere di ogni gruppo locale riconosciuto e di ogni gruppo regionale riconosciuto operano su espressa delega del Presidente dell'Associazione. I gruppi territoriali riconosciuti hanno piena autonomia e responsabilità nella progettazione e nella organizzazione delle loro attività, nel quadro delle linee programmatiche determinate dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale, e nel rispetto del presente Statuto. I Coordinamenti regionali eleggono propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale, secondo le modalità indicate all'art.12 del presente Statuto. Qualora siano venuti meno i presupposti necessari per la costituzione di un gruppo territoriale o in caso di palese e ripetuta violazione delle norme statutarie o per contrapposizione con i principi dell'Associazione o per mancata presentazione dei bilanci, il Consiglio Nazionale può, con propria motivata deliberazione, revocare il riconoscimento. La revoca del riconoscimento di gruppi locali e del mandato ai contatti locali avviene su proposta del gruppo regionale di riferimento, ove questo sia costituito.

Art. 23 – Funzionamento dei gruppi regionali

(Organi) Sono Organi del gruppo regionale: l'Assemblea Regionale dei soci il Segretario Regionale il Tesoriere Regionale il Coordinamento Regionale il Delegato Regionale al Consiglio Nazionale.

(Assemblea Regionale) L'Assemblea Regionale dei soci è il massimo organo decisionale del gruppo regionale. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Segretario Regionale, inviata per posta ad ogni singolo membro, completa di ordine del giorno. Qualora ne faccia richiesta scritta almeno il 20% dei soci della Regione, il Segretario Regionale deve, senza ritardo, convocare l'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea Regionale: approva le linee programmatiche e le priorità d'azione del gruppo regionale, in linea con le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ed in sintonia con il presente statuto, sviluppando in quell'ambito le tematiche dello SCI; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo presentati dal Tesoriere Regionale; delibera in ordine al funzionamento dei gruppi locali e dei contatti locali e assume provvedimenti atti a coordinarne l'azione; elegge il Segretario Regionale e il Tesoriere Regionale; in occasione della convocazione dell'Assemblea Nazionale discute i documenti preparatori, licenziando eventuali emendamenti ed elegge i delegati del gruppo all'Assemblea secondo le indicazioni del Consiglio Nazionale.

(Segretario Regionale) Il Segretario Regionale è il rappresentante legale del gruppo regionale ed opera, su delega del Presidente dell'Associazione, nel periodo intercorrente fra due successive assemblee regionali. Il Segretario Regionale convoca l'Assemblea Regionale fissandone la data e l'ordine del giorno. Laddove ne ravveda la necessità si avvale della collaborazione di singoli soci o di gruppi locali, delegando a questi incarichi di promozione o di coordinamento settoriale e/o territoriale.

(Tesoriere Regionale) Il tesoriere regionale ha la responsabilità dell'amministrazione del Gruppo Regionale in tale ambito: tiene la contabilità e gli inventari; predispone il bilancio di previsione e redige il conto consuntivo; cura, su delega del Presidente, tutti gli adempimenti anche di tipo fiscale, legale e valutario, relativi al funzionamento del gruppo regionale, ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari, l'Amministrazione P.P.T.T., nonché gli enti e gli istituti che praticano forme di risparmio e di investimento etico, per l'apertura, la chiusura e la movimentazione di conti correnti postali e depositi; predispone la relazione sull'attività amministrativa e sulla situazione economico-finanziaria, sia preventiva che consuntiva, da sottoporre al Consiglio Nazionale ed all'Assemblea Regionale.

(Coordinamento Regionale) Il Coordinamento Regionale è l'organo di direzione del gruppo regionale nel periodo intercorrente tra una Assemblea Regionale e la successiva e si riunisce almeno quattro volte all'anno. È composto dai titolari di incarichi associativi, dagli eventuali responsabili di settore, dai delegati dei gruppi locali, dai contatti locali ed al delegato regionale al Consiglio Nazionale. Il Coordinamento Regionale: verifica e garantisce l'attuazione delle decisioni e delle deliberazioni assunte in sede di Assemblea Regionale; definisce, orienta, coordina e valuta l'insieme delle attività e delle iniziative promosse dal gruppo; promuove il dibattito politico e l'iniziativa concreta sui più importanti temi di intervento; promuove lo sviluppo dell'Associazione sul territorio regionale; nomina il Delegato Regionale al Consiglio Nazionale; propone al Consiglio Nazionale o al Segretario Nazionale, ciascuno per le rispettive competenze, il riconoscimento o la revoca dei Gruppi Locali e dei Contatti Locali presenti sul proprio territorio.

(Delegato Regionale) Il Delegato Regionale rappresenta il gruppo regionale nel Consiglio Nazionale, di cui è membro di diritto, ai sensi dell'art. 12. Il Coordinamento Regionale può, in qualsiasi momento, sostituire il Delegato Regionale, informandone il Consiglio Nazionale con adeguata motivazione.

Art. 24 – Funzionamento dei gruppi locali

(Organi) Sono organi del gruppo locale: l'Assemblea dei soci il Segretario Locale il Tesoriere Locale

il Delegato al Coordinamento Regionale.

(Assemblea dei soci) L'assemblea dei soci è il massimo organo decisionale del gruppo locale. Si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Segretario locale, inviata per posta ad ogni singolo socio, completa di ordine del giorno. L'assemblea: approva le linee programmatiche e le priorità d'azione del gruppo locale, in linea con le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale e, ove esistente, del gruppo regionale, e in sintonia con il presente statuto, sviluppando in quell'ambito le tematiche dello SCI; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo presentati dal Tesoriere Locale; elegge il Segretario Locale, il Tesoriere Locale e il Delegato al Coordinamento Regionale;

(Segretario Locale) Il Segretario Locale è il rappresentante legale del gruppo locale ed opera, su delega del Presidente dell'Associazione, nel periodo intercorrente fra due successive assemblee dei soci del gruppo. Il Segretario Locale convoca l'Assemblea dei soci del gruppo fissandone la data e l'ordine del giorno.

(Tesoriere Locale) Il Tesoriere Locale ha la responsabilità dell'amministrazione del gruppo locale e in tale ambito: tiene la contabilità e gli inventari; predispone il bilancio di previsione e redige il conto consuntivo; cura, su delega del Presidente, tutti gli adempimenti anche di tipo fiscale, legale e valutario, relativi al funzionamento del gruppo regionale, ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari, l'Amministrazione PP.TT. nonché gli enti e gli istituti che praticano forme di risparmio e di investimento etico, per l'apertura, chiusura e movimentazione di conti correnti postali e depositi; predispone la relazione sull'attività amministrativa e sulla situazione economico-finanziaria, sia preventiva che consuntiva, da sottoporre al Coordinamento Regionale.

(Delegato al Coordinamento Regionale) Il Delegato al Coordinamento Regionale è eletto nell'ambito dell'Assemblea dei soci del gruppo e rappresenta il gruppo locale nel Coordinamento Regionale, di cui è membro di diritto, ai sensi del precedente art. 23.

Art. 25 – Gruppi tematici

Sono gruppi tematici quei gruppi, non riferiti ad uno specifico ambito territoriale, che si impegnano a realizzare le attività proprie dell'Associazione, su tematiche ed argomenti specifici, tramite reti di comunicazione e di iniziativa comune fra i gruppi nell'ambito locale, regionale, interregionale e nazionale. Lo status di gruppo tematico è conferito dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione. Il gruppo tematico si costituisce su richiesta di almeno dieci soci, distribuiti indifferentemente in realtà regionali, che indichino gli obiettivi del gruppo ed un programma delle attività ed iniziative da svolgere. I rapporti fra i gruppi tematici riconosciuti e gli organi dell'Associazione sono disciplinati dal suddetto regolamento. Il Segretario ed il Tesoriere di ogni gruppo tematico riconosciuto operano su espressa delega del Presidente dell'Associazione. I gruppi tematici operano, nel rispetto dell'autonomia dei singoli gruppi territoriali e dei diritti di ciascun iscritto, allo scopo di rendere più efficace l'attività dell'Associazione. I gruppi tematici eleggono propri rappresentanti nel Consiglio Nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo. Qualora siano venuti meno i presupposti necessari per la costituzione di un gruppo tematico o in caso di palese e ripetuta violazione delle norme statutarie o per contrapposizione con i principi dell'Associazione o per mancata presentazione dei bilanci, il Consiglio Nazionale può, con propria motivata deliberazione, revocare il riconoscimento.

(Organi) Sono organi del gruppo tematico: l'Assemblea dei soci, il Segretario del gruppo, il Tesoriere del gruppo, il Coordinamento del gruppo, il Delegato al Consiglio Nazionale (Assemblea dei soci). L'Assemblea dei soci che partecipano alle attività del gruppo e il massimo organo decisionale del gruppo tematico. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno, su convocazione del Segretario del gruppo, inviata per posta ad ogni singolo socio, completa di ordine del giorno. Qualora ne faccia richiesta scritta almeno il 20% dei soci che partecipano all'attività del gruppo, il Segretario deve, senza ritardo, convocare l'Assemblea in seduta straordinaria. L'Assemblea: approva le linee programmatiche e le priorità d'azione del gruppo tematico, in linea con le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale ed in sintonia con il presente statuto,

sviluppando nell'ambito tematico prescelto le attività proprie dello SCI; approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo presentati dal Tesoriere; elegge il Segretario e il Tesoriere; in occasione delle assemblee nazionali discute i documenti preparatori licenziando eventuali emendamenti.

(Segretario) Il Segretario del gruppo tematico è il rappresentante legale del gruppo ed opera, su delega del Presidente dell'Associazione, nel periodo intercorrente fra due successive assemblee. Il Segretario convoca l'Assemblea dei soci che partecipano all'attività del gruppo fissandone la data e l'ordine del giorno. Laddove ne ravveda la necessità si avvale della collaborazione di singoli soci, delegando a questi incarichi di promozione o di coordinamento settoriale e/o territoriale. Provvede a stabilire i necessari contatti con i gruppi territoriali al fine di coordinare con questi l'azione del gruppo tematico sul piano locale. Si occupa dello sviluppo della rete tematica a tutti i livelli.

(Tesoriere) Il Tesoriere del gruppo tematico ha la responsabilità dell'amministrazione e in tale ambito: tiene la contabilità e gli inventari; predispose il bilancio di previsione e redige il conto consuntivo; cura, su delega del Presidente, tutti gli adempimenti anche di tipo fiscale, legale ed valutario, relativi al funzionamento del gruppo regionale, ivi compresi i rapporti con gli istituti bancari, l'amministrazione P.P.T.T., nonché gli enti e gli istituti che praticano forme di risparmio e di investimento etico, per l'apertura, chiusura e movimentazione di conti correnti postali e depositi; predisponde la relazione sull'attività amministrativa e sulla situazione economico-finanziaria, sia preventiva che consuntiva, da sottoporre al Consiglio Nazionale ed all'Assemblea del gruppo.

(Coordinamento del gruppo) Il Coordinamento del gruppo è l'organo di direzione del gruppo tematico nel periodo intercorrente tra una Assemblea e la successiva. È composto dai titolari di incarichi associativi e dagli eventuali responsabili di settore. Vi partecipano i delegati dei gruppi territoriali che organizzano attività in comune accordo con il gruppo tematico. Il Coordinamento del gruppo: verifica e garantisce l'attuazione delle decisioni e deliberazioni assunte in sede di Assemblea dei soci che partecipano all'attività del gruppo; definisce, orienta, coordina e valuta l'insieme delle attività e delle iniziative promosse dal gruppo; promuove il dibattito politico e l'iniziativa concreta sulla tematica di intervento; promuove lo sviluppo del gruppo a tutti i livelli.

(Delegato al Consiglio Nazionale) Il Delegato al Consiglio Nazionale è eletto nell'ambito del Coordinamento del gruppo e rappresenta il gruppo tematico nel Consiglio Nazionale, di cui è membro di diritto. Il Coordinamento del gruppo può, in qualsiasi momento, sostituire il Delegato, informandone il Consiglio Nazionale con adeguata motivazione scritta.

Art. 26 – Risorse economiche

L'Associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle proprie attività dalle seguenti fonti: quote associative e contributi dei soci; contributi privati, rigorosamente documentati; contributi dello Stato, di Regioni, di enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di documentate attività e progetti; donazioni e lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da attività produttive marginali, quali la diffusione della propria stampa, l'allestimento e/o la partecipazione a feste e festival, l'organizzazione di campagne di autofinanziamento, ecc.; contributi di organismi internazionali sovranazionali; risorse ricavate dalla eventuale erogazione di servizi a soci, gruppi dello SCI, associati, branche estere e strutture internazionali dello SCI, partner internazionali dello SCI o altri; rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo.

Art. 27 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni comunque appartenenti ad essa, a livello nazionale o

locale, le partecipazioni societarie, le eccedenze degli esercizi annuali. La composizione del patrimonio, curata dal Tesoriere, dovrà essere approvata annualmente dal Consiglio Nazionale contestualmente al conto consuntivo.

Art. 28 – Esercizio finanziario, conto consuntivo e bilancio preventivo

(esercizio finanziario) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

(conto consuntivo) Il conto consuntivo deve essere sottoposto dal tesoriere all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo, accompagnato da una sua relazione scritta. Nell'ambito del conto consuntivo nazionale dovranno essere recepiti anche i consuntivi di tutte le altre strutture del Servizio Civile Internazionale (gruppi territoriali, tematici, ecc., riconosciuti e non), inclusi di entrate, spese, disponibilità e patrimonio, nonché ogni operazione finanziaria realizzata, a qualsiasi titolo, a nome dell'Associazione. A tale scopo i dati relativi dovranno essere resi a disposizione del Tesoriere con congruo anticipo. Il conto consuntivo approvato dal Consiglio Nazionale è pubblico.

(bilancio preventivo) Il bilancio di previsione globale dell'Associazione, approntato dal Tesoriere e accompagnato da una sua relazione scritta, deve essere approvato dal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce. Nel corso del suo mandato il Tesoriere è tenuto a presentare al Consiglio Nazionale periodici aggiornamenti del bilancio preventivo.

Art. 29 – Comitato dei Garanti

Il Comitato dei Garanti è composto da tre soci dell'Associazione, regolarmente iscritti nei due anni precedenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. Dura in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale elegge inoltre due membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di indisponibilità per dimissioni o per altre cause. Il Comitato nomina al proprio interno, nella prima riunione utile, un Presidente. Il Presidente cura gli Ordini del Giorno e le convocazioni del Comitato. La prima riunione è convocata e presieduta, entro 30 giorni dall'elezione, dal membro più anziano per età. Il Comitato dei Garanti: interpreta, su richiesta scritta degli organi nazionali, le norme statutarie, dando pareri sulla loro corretta applicazione; emette, su richiesta scritta degli organi interessati, pareri di legittimità su atti, documenti e risoluzioni adottate dagli organismi dirigenti; esamina, su richiesta scritta degli interessati, i provvedimenti di espulsione dei soci e decide in via definitiva; esamina, su richiesta scritta degli interessati, tutte le controversie tra i soci, tra questi e gli organi dell'Associazione, tra i membri degli organi e tra gli organisti e decide in via definitiva; vigila sul rispetto delle procedure previste dal presente Statuto in ordine alla convocazione ed al corretto svolgimento delle riunioni degli organi dell'Associazione. Il Comitato presenta all'Assemblea Nazionale una relazione scritta sulla propria attività. Il Comitato giudica in ultima istanza ed il suo giudizio è inappellabile. Esso giudica "ex bono et aequo", senza formalità di procedure. In caso di indisponibilità dei membri supplenti i membri residui del Comitato provvedono alla sostituzione dei membri effettivi indisponibili mediante cooptazione. La carica di Garante è incompatibile con quella di membro di qualsiasi altro organo dell'Associazione e con qualsiasi incarico, direttivo e/o esecutivo nell'Associazione, a qualsiasi livello, nazionale o locale. Il Presidente del Comitato dei Garanti è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 30 – Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre soci dell'Associazione, regolarmente iscritti nei due anni precedenti, eletti dall'Assemblea Nazionale. Dura in carica fino alla successiva Assemblea Nazionale. L'Assemblea Nazionale elegge inoltre due membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di indisponibilità per dimissioni o per altre cause. Il Collegio nomina al proprio interno, nella prima riunione

utile, un Presidente. Il Presidente cura gli Ordini del Giorno e le convocazioni del Collegio. La prima riunione è convocata e presieduta, entro 30 giorni dall'elezione, dal membro più anziano per età. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli art. 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, il Collegio: provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, la legittimità delle operazioni contabili, la loro corrispondenza ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti e la corrispondenza fra bilanci e scritture contabili; esprime il suo avviso sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. Il Collegio predispose una relazione scritta che accompagna il conto consuntivo licenziato dal Tesoriere per l'approvazione definitiva del Consiglio Nazionale. Il Collegio agisce di propria iniziativa o su segnalazione scritta di uno degli organi dell'Associazione. In caso di indisponibilità dei membri supplenti i membri residui del Collegio provvedono alla sostituzione dei membri effettivi indisponibili mediante cooptazione. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di membro di qualsiasi altro organo dell'Associazione e con qualsiasi incarico, direttivo e/o esecutivo nell'Associazione, a qualsiasi livello, nazionale o locale. Il Presidente del Collegio è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio Nazionale.

Art. 31 – La democrazia interna

(gratuità delle cariche) Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

(criteri per le decisioni) In linea generale le decisioni vengono assunte secondo il metodo del consenso, anche, ove possibile e necessario, con la pratica del training non violento. Nel caso risulti necessario ricorrere a votazioni, fatte salve diverse disposizioni riportate nel presente statuto, le decisioni si assumono a maggioranza semplice. L'espressione del voto avviene generalmente a voto palese. Nel caso su specifiche questioni venga richiesto l'utilizzo del voto segreto la richiesta deve avere il sostegno di almeno 1/3 dei votanti.

(pari opportunità) L'Associazione garantisce, nella pratica quotidiana e nella realizzazione delle attività statutarie, l'applicazione di modi, strumenti e tempi adeguati a consentire la possibilità di partecipazione di tutte le persone.

Art. 32 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea Nazionale Straordinaria di cui al precedente art. 10. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate al Consiglio Nazionale, munite di adeguata motivazione scritta, almeno sei mesi prima della data prevista per la successiva Assemblea Nazionale: da almeno 20 soci in regola con il versamento della quota sociale, da almeno 2 gruppi regolarmente riconosciuti, da almeno 3 Consiglieri Nazionali. Il Consiglio Nazionale è tenuto a verificare le motivazioni delle proposte di modifica dello statuto ed a deliberarne l'ammissibilità.

Art. 33 – Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza di due terzi dei votanti dell'Assemblea Nazionale straordinaria, su proposta del Consiglio Nazionale. L'Assemblea Nazionale nomina i liquidatori, stabilendone anche il numero. I liquidatori avranno il compito di definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i soci. L'eventuale attivo risultante al termine della liquidazione è devoluto al movimento internazionale.

Art. 34 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre vigenti disposizioni legislative in materia. Norma transitoria Con riferimento agli art. 22, 23, 24 e 25 del presente Statuto (norme relative ai gruppi territoriali e tematici) si stabilisce quanto segue: il regolamento dei

gruppi dello SCI recante il titolo "GRUPPI REGIONALI, LOCALI, DECENTRATI, DELLA BRANCA ITALIANA DELLO SCI – Norme per la costituzione, il riconoscimento, il funzionamento", approvato dal Consiglio Nazionale, resta in vigore fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, previsti da citati articoli; è confermato il riconoscimento dei seguenti gruppi Regionali, locali e tematici esistenti e riconosciuti al momento dell'approvazione del presente Statuto: Gruppi regionali: Piemonte, 2) Lombardia, 3) Lazio, 4) Sicilia, 5) Sardegna. Gruppi locali: 1) Ancona, 2) Bari, 3) Cagliari, 4) Firenze, 5) Milano, 6) Padova, 7) Palermo, 8) Parma, 9) Roma, 10) Torino, 11) Sassari, 12) Valdinievole. Gruppi tematici: Abya Yala (America Latina). Il possesso dei criteri di ammissibilità per detti gruppi sarà oggetto di verifica da parte del Consiglio Nazionale seguito del varo del nuovo regolamento di cui al precedente capoverso. Per la formazione del primo Consiglio Nazionale dopo l'approvazione del presente Statuto i suddetti gruppi regionali e tematici esprimono i membri di diritto del Consiglio stesso come previsto all'art. 11 del presente Statuto.